

Regolamento per studenti sulla mobilità studentesca durante periodi di lezione

Approvato con delibera del Collegio docenti del 19 ottobre 2020

Approvato con delibera del CDI del 16 dicembre 2020

Premessa

La creazione di un ambiente sempre più favorevole allo scambio interculturale è uno degli obiettivi primari della scuola e i programmi di mobilità individuale degli studenti sono un'opportunità per le scuole per guardare oltre i confini nazionali, verso una più ampia concezione di cittadinanza, e per riflettere sul proprio ruolo educativo. Un periodo di studio all'estero costituisce per gli studenti un'esperienza formativa forte che permette di sviluppare competenze trasversali, oltre a quelle linguistiche e a quelle più specificatamente legate alle discipline: imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare a orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale non è semplice e richiede un impegno che va oltre quello richiesto dalla frequenza di un anno di studio normale.

L'ordinamento della scuola italiana prevede la possibilità di frequentare un anno di studio all'estero senza conseguenze sulla promozione alla classe successiva.

Il Liceo Maus promuove, sostiene e incoraggia la mobilità internazionale di classe e individuale, considerandola imprescindibile elemento del proprio progetto educativo e fa proprie le linee di indirizzo contenute nel [Libro verde della Commissione Europea dell'8 luglio 2009](#).

- valorizza le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti, come parte integrante del proprio percorso di formazione e istruzione;
- le promuove, sostiene e capitalizza quali risorse per tutta la comunità scolastica;
- le facilita, attraverso la progettazione di un corretto piano di apprendimento da parte del Consiglio di Classe, basato sulla centralità dell'alunno, che tenga presente l'incremento delle conoscenze disciplinari, ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove competenze e capacità trasversali
- considerato il significativo valore educativo, nel caso di studenti con giudizio sospeso in qualche materia, si impegna a garantire procedure idonee a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione all'estero

Il Collegio docenti ritiene che il periodo più appropriato per un anno di studio all'estero sia il penultimo del corso degli studi.

Tuttavia, al fine di coinvolgere i molteplici soggetti della comunità educante che collaborano al successo formativo, diventa fondamentale definire e formalizzare una linea di comportamento unitaria nei confronti degli studenti che trascorrono il quarto anno, o una parte di esso, all'estero, in modo che i consigli di classe forniscano indicazioni omogenee sui contenuti e le competenze da acquisire e che al rientro non vi siano disparità di trattamento.

Riferimenti normativi

1. Prima della partenza

- Gli studenti che intendono candidarsi per un anno all'estero/sei mesi sono invitati, entro fine gennaio dell'anno precedente, a chiedere preventivamente il parere dei rispettivi consigli di classe che, tramite il coordinatore, possono esprimere anche una valutazione di merito incentivandoli ad aderire oppure scoraggiando, per esempio, gli studenti che, dal curriculum degli anni precedenti oppure già nella prima valutazione intermedia della classe terza, risultano particolarmente deboli nel profitto.
- Prima della partenza lo studente sottoscriverà un "Contratto formativo" dove si impegnerà a tener informata la scuola delle attività e discipline studiate nella scuola all'estero e dei risultati via via conseguiti. La scuola si impegnerà a fornire ogni informazione utile per un buon reinserimento da preparare anche durante il soggiorno all'estero
- Lo studente non ammesso alla classe quarta non può partecipare all'anno di studio oppure, se vi partecipa, dovrà ripetere la classe terza al rientro
- Lo studente con giudizio sospeso al termine della terza dovrà partire dopo aver sostenuto le prove d'esame. In situazioni eccezionali si troveranno soluzioni alternative caso per caso.

2. Durante l'anno all'estero

Il CdC, in sede di scrutinio del I trimestre **del quarto anno**, ovvero dell'anno in cui lo studente è all'estero, delibererà se è necessario un colloquio integrativo ed eventualmente le discipline da integrare al rientro dall'anno all'estero. Nel caso di permanenza per sei mesi all'estero eventuali integrazioni verranno concordate al rientro.

Per assicurare coerenza tra i diversi consigli di classe si fissano alcuni criteri comuni per l'individuazione di eventuali discipline da integrare:

- E' naturalmente impossibile che ci possa essere coincidenza tra le discipline dell'anno al Maria Ausiliatrice e le discipline frequentate all'estero. Per quelle non frequentate l'integrazione dovrà riguardare soprattutto le competenze e solo i contenuti ritenuti indispensabili per affrontare quelli del quinto anno.
- Non c'è coincidenza tra recupero di alcuni argomenti e colloquio integrativo a settembre. Per alcune discipline è consigliabile una integrazione da effettuarsi durante i primi mesi di scuola e per altre, per esempio quelle che implicano la pratica di laboratorio, è meglio prevedere la frequenza aggiuntiva di ore di esercitazioni prima dell'inizio delle lezioni.
- Per non creare disparità tra i diversi consigli di classe, i dipartimenti definiscono un programma standard per eventuali discipline comuni da

integrare, seguendo gli obiettivi minimi fissati dai dipartimenti.

Durante l'anno all'estero lo studente costruisce un portfolio con tutti i documenti, compiti, esercitazioni prodotti all'estero che poi esibirà al Cdc al suo rientro.

Per assicurare trasparenza ed uniformità tra i diversi consigli di classe le comunicazioni con gli studenti all'estero verranno curate dal referente di istituto per la mobilità degli studenti che le trasmetterà ai rispettivi consigli di classe. I coordinatori trasmetteranno al responsabile le decisioni assunte in sede di consiglio affinché possa essere steso un piano unitario di istituto per la riammissione degli studenti.

3. Al rientro in Italia

- Lo studente dovrà portare la valutazione finale della scuola per tutte le discipline frequentate all'estero e il programma svolto. Nel caso di permanenza per sei mesi dovranno essere presentate le valutazioni intermedie.
- Il consiglio della classe quinta (se lo studente ha frequentato il penultimo anno all'estero) accoglie lo studente rientrato e, sulla base della scuola frequentata, delle discipline studiate e delle valutazioni riportate, può confermare la decisione già assunta al I quadrimestre oppure decidere di ammettere lo studente anche senza prove integrative. E' esclusa per legge la possibilità della non ammissione alla classe quinta.
- Se lo studio di alcune parti essenziali delle discipline non studiate in quarta viene differito nel corso dei primi mesi della classe quinta, la verifica della padronanza dei contenuti di argomenti di quarta non può dar luogo a valutazioni da imputare al quinto anno. La valutazione finale di ammissione o non ammissione all'esame di stato dovrà basarsi esclusivamente su argomenti trattati nel corso del quinto anno da parte dell'intera classe.
- L'assegnazione del credito: il consiglio di classe terrà presente la valutazione dello studente al termine delle prove integrative e il giudizio riportato nella scuola frequentata all'estero. Anche la relazione su quanto svolto all'estero e la documentazione raccolta (vedi portfolio) contribuiscono alla valutazione complessiva dell'esperienza in vista del miglioramento del punteggio del credito. A livello di istituto viene pertanto organizzata dal responsabile di istituto per la mobilità degli studenti una riunione durante la quale lo studente rientrato dall'estero riferirà della sua esperienza.